

Legge federale sulla navigazione aerea (Legge sulla navigazione aerea, LNA)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 lett. b, e c^{bis}, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3 lett. a e c

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- b. la sicurezza tecnica nell'aviazione (sicurezza aerea);
- c^{bis}. la prevenzione di atti illeciti contro l'aviazione (sicurezza dell'aviazione);

² Gli accordi concernenti la sicurezza aerea, il servizio della sicurezza aerea e la sicurezza dell'aviazione possono contenere in particolare disposizioni riguardanti:

³ Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:

- a. (concerne soltanto il testo tedesco);
- c. prevedere la delega di servizi della sicurezza aerea ad altre imprese del settore; va rispettato il divieto in materia di delega ai sensi dell'articolo 40b capoverso 4.

Art. 10a

IIIa. Lingua
utilizzata in
radiotelefonìa

¹ Le conversazioni radiotelefoniche con i servizi della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero si effettuano esclusivamente in inglese.

² Il Consiglio federale può prevedere deroghe per regioni di confine e per i servizi d'informazione di volo, qualora ciò sia necessario ai fini della sicurezza aerea.

Art. 20 cpv. 2

² Il Consiglio federale istituisce il sistema di comunicazione fondandosi sul diritto dell'Unione europea.

Art. 21, Titolo marginale e cpv. 1^{bis}

VII. Polizia
aerea
1. Competenze e
poteri

1^{bis} abrogato

Art. 21a

2. Incaricati della
sicurezza nel
traffico aereo

¹ Allo scopo di prevenire atti illeciti suscettibili di compromettere la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale, a bordo di detti aeromobili o su aerodromi esteri possono essere impiegati incaricati della sicurezza.

² Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale compito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol).

- a. membri di corpi di polizia cantonali o cittadini;
- b. membri della Sicurezza militare;
- c. membri del Corpo delle guardie di confine;
- d. membri di fedpol;
- e. membri della polizia di trasporto.

³ Se il loro mandato lo esige e nella misura in cui gli interessi legali da proteggere lo giustificano, gli incaricati della sicurezza a bordo possono impiegare la coercizione e misure di polizia. È applicabile la legge sulla coercizione del 20 marzo 2008³.

⁴ In caso di ricorso al personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione indennizza i relativi costi.

Art. 21b

3. Sistema informativo per l'impiego di incaricati della sicurezza nel traffico aereo

Fedpol elabora in un sistema informativo i dati necessari allo svolgimento di analisi dei rischi e delle minacce e alla pianificazione dell'impiego di incaricati della sicurezza.

a. In generale

Art. 21c

b. Categorie di dati

¹ Nel sistema informativo sono trattati i seguenti dati relativi a eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi implicati in tali eventi:

- a. dati personali concernenti l'identità e dati di contatto pubblicamente accessibili, segnatamente dati provenienti da reti sociali;
- b. dati personali che sono necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, segnatamente i dati personali e i profili della personalità particolarmente sensibili come informazioni relative allo stato di salute, alle condanne o alle procedure penali o amministrative pendenti o all'appartenenza a gruppi criminali o terroristici;
- c. registrazioni di immagini e suoni.

² Inoltre, nel sistema di informazione vengono trattati i dati personali relativi all'identità degli incaricati della sicurezza impiegati.

Art. 21d

c. Diritti di accesso e comunicazione di dati

¹ Hanno accesso al sistema informativo mediante una procedura di richiamo soltanto i servizi di fedpol che:

- a. valutano il pericolo per la sicurezza dell'aviazione e svolgono le corrispondenti analisi dei rischi e delle minacce;
- b. decidono in merito all'impiego degli incaricati della sicurezza, lo pianificano e lo valutano statisticamente.

² I dati possono essere utilizzati soltanto per adempiere tali compiti.

³ I dati contenuti nel sistema informativo possono essere comunicati ai seguenti servizi per i seguenti scopi:

- a. alle unità di sicurezza e agli organi di perseguimento penale di Confederazione, Cantoni e Comuni per l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza dell'aviazione;
- b. alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale per l'adempimento degli obblighi di diritto pubblico relativi alla sicurezza dell'aviazione, in particolare per l'impiego di incaricati della sicurezza.

Art. 21e

d. Distruzione dei dati

¹ Fedpol distrugge i dati relativi a individui potenzialmente pericolosi al più tardi cinque anni dopo che la minaccia per la sicurezza dell'aviazione emanata dalla persona in questione non sussiste più.

² Fedpol distrugge i dati concernenti gli incaricati della sicurezza al più tardi due anni dopo il loro ultimo impiego.

³ Prima della loro distruzione, i dati sono offerti all'Archivio federale ai sensi dell'articolo 6 della legge del 26 giugno 1988⁴ sull'archiviazione.

Art. 21f

4. Lista dei passeggeri

¹ Allo scopo di prevenire o di perseguire crimini e delitti, le imprese di trasporto aereo sono tenute a mettere a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi di passeggeri):

- a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità e numero del passaporto;
- b. data, ora e numero del volo;
- c. luogo di partenza, di transito e di arrivo del trasporto;
- d. eventuali compagni di viaggio;
- e. informazioni relative al pagamento, in particolare metodo di pagamento e mezzo di pagamento utilizzato;
- f. indicazione del servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto.

² Gli elenchi di passeggeri sono messi a disposizione al più presto dopo la conclusione del check-in e al più tardi sei mesi dopo l'esecuzione del trasporto.

³ L'autorità di perseguimento penale distrugge i dati messi a disposizione 72 ore dopo il loro ricevimento, nella misura in cui non siano direttamente necessari per gli scopi ai sensi del capoverso 1.

Art. 25

b. Commissione d'inchiesta

¹ Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a-57g della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² La Commissione è composta da tre-cinque esperti indipendenti.

³ La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria; essa è aggregata amministrativamente al DATEC.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può raggrupparla con la Commissione di cui all'articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 1957⁶ sulle ferrovie.

Art. 26

c. Procedura

¹ La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

² Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

- a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
- b. perquisizioni di case, registrazioni, persone e oggetti;
- c. sequestri;
- d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;
- e. autopsie;
- f. l'analisi di apparecchi di registrazione;
- g. perizie.

³ Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Nella misura in cui la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa.

⁴ Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione.

⁵ La Commissione gestisce un sistema di garanzia della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Art. 26a cpv. 1

¹ Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l'evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può addossargli una parte delle spese d'inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo, considerando la gravità della colpa.

Art. 38 cpv. 1

¹ Nella misura in cui gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile. Il Consiglio federale disciplina:

- a. le ulteriori condizioni relative alla coesistenza a fini civili;
- b. quali disposizioni relative all'aviazione civile per motivi legati alla sicurezza dell'aviazione a partire da quale intensità di utilizzazione sono applicabili anche a tali aerodromi;
- c. le competenze.

Art. 39 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 40a

1a. Dati aeronautici

¹ Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizione, l'amministrazione, il trasferimento e la diffusione di dati aeronautici che servono per la fornitura di informazioni aeronautiche e sono necessari per la fornitura di servizi della sicurezza aerea.

² Provvede all'istituzione e all'esercizio di un'interfaccia nazionale di registrazione dei dati contenente tutti i dati aeronautici secondo il capoverso 1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest'ultima sottostà alla vigilanza dell'UFAC.

³ Gli enti di diritto pubblico e le persone di diritto privato che rilevano dati aeronautici e sono tenuti a trasmetterli all'interfaccia di registrazione dei dati in virtù di prescrizioni nazionali o internazionali si assumono i relativi costi. Questi ultimi comprendono segnatamente anche i costi della prima misurazione di nuovi edifici e di ostacoli alla navi-

⁵ RS 172.010

⁶ RS 742.101

⁷ RS 172.021

gazione aerea nonché i costi per la trasmissione di dati aeronautici all'interfaccia nazionale di registrazione. Il Consiglio federale può esonerare i proprietari d'ostacoli dall'obbligo di assumere costi.

⁴ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si accordano reciprocamente un accesso agevolato ai dati aeronautici. Lo scambio dei dati è gratuito.

Art. 40a^{bis}

Ex art. 40a

Art. 40b

3. Collaborazioni con altre imprese

¹ Previa approvazione dell'UFAC, la società può:

- a. delegare i servizi della sicurezza aerea di sua competenza a fornitori esteri di servizi di sicurezza aerea;
- b. fornire servizi di sicurezza aerea su incarico dei fornitori esteri di servizi di sicurezza aerea;
- c. delegare a terzi i servizi tecnici di sostegno che servono a fornire servizi di sicurezza aerea.

² A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni.

³ Da una tale collaborazione non possono risultare restrizioni insostenibili per il servizio di sicurezza aerea in Svizzera.

⁴ Non possono essere oggetto di delega i servizi della sicurezza aerea d'importanza nazionale, le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce quali restrizioni sono considerate insostenibili ai sensi del capoverso 3 e quali servizi sottostanno al divieto del capoverso 4.

Art. 40b^{bis}

3a. Delega di servizi della sicurezza aerea locali

¹ Previa autorizzazione dell'UFAC, la società può delegare servizi della sicurezza aerea locali all'esercente dell'aerodromo.

² L'UFAC rilascia l'autorizzazione se è garantita la sicurezza aerea.

Art. 41

III. Ostacoli alla navigazione aerea e attività pericolose per la sicurezza della navigazione aerea

1. Principi

¹ Per realizzare e modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un'autorizzazione dell'UFAC, il quale rilascia l'autorizzazione se sono adottate le necessarie misure di sicurezza.

² Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli impianti e le piantagioni che potrebbero ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio di impianti della navigazione aerea.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere solamente notificati all'UFAC o direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. Nel valutare ciò si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli.

⁴ Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

Art. 41a

2. Misurazione

Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea è tenuto a provvedere alla sua misurazione e alla trasmissione dei dati di misurazione all'interfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può prevedere delle deroghe nei casi in cui i requisiti di qualità dei dati possono essere soddisfatti anche senza misurazione.

Art. 41b

3. Espropriazione

Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.

Art. 42 cpv. 1^{bis}

^{1 bis} Nelle zone di sicurezza può:

- a. limitare l'utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;
- b. limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.

Art. 49 cpv. 1

¹ I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse:

- a. per garantire la sicurezza delle rotte;
- b. per garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi;
- c. per i servizi d'informazione aeronautica, d'informazione di volo e meteorologia aeronautica, comprese la fornitura di dati aeronautici e la gestione di un'interfaccia nazionale di registrazione dei dati.

I. Delitti
1. Divieto di circolare

Art. 88

¹ Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con la detenzione fino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore del delitto ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 sull'obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a tre anni o la pena pecuniaria.

³ Chi agisce per negligenza è punito con la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 89

¹ Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati o privo dei contrassegni prescritti nell'articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

² Chi agisce per negligenza è punito con la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

³ È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero⁸.

2. Pilotaggio di aeromobili muniti di contrassegni falsi

Art. 89a cpv. 1

¹ Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 90

¹ Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo l'integrità fisica e la vita delle persone o beni di grande valore appartenenti a terzi a terra è punito con la detenzione fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

² Chi agisce per negligenza è punito con la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

3. Pericoli cagionati dalla navigazione aerea

Art. 90bis

È punito con la detenzione fino a tre anni o con la pena pecuniaria chiunque:

- a. svolge funzioni di membro dell'equipaggio in stato di ebbrietà o sotto l'influsso di narcotici o sostanze psicotrope;
- b. si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completa, ordinati dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.

4. Facoltà menomate dei membri dell'equipaggio

Art. 91 cpv. 2 lett. c e d

² È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- c. penetra senza autorizzazione nell'area sterile di un aerodromo o nel fare ciò evita o vanifica i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;
- d. introduce all'interno dell'area sterile di un aerodromo un'arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 e dell'articolo 6 della legge del 20 giugno 1997⁹ sulle armi; il tentativo è punibile.

Art. 95

Abrogato

Art. 96

I. Applicabilità per territorio delle disposizioni penali
1. Principio

Con riserva degli articoli 89 capoverso 3, 89a capoverso 3 e 97 della presente legge o degli articoli 4–7 del Codice penale svizzero¹⁰, le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato in Svizzera.

Art. 97 cpv. 4

⁴ L'articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale svizzero¹¹ è applicabile.

Art. 100

IV. Obblighi di denuncia e di consultazione

¹ I pubblici ministeri e i tribunali denunciano all'UFAC qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell'articolo 92.

² Denunciano all'UFAC, purché ciò non sia d'intralcio alla procedura penale, le condanne e le procedure penali in corso concernenti persone operanti all'interno dell'area sterile di un aeroporto e aventi come oggetto:

⁸ RS 311.0

⁹ RS 514.54

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 311.0

- a. attività terroristiche ai sensi dell'articolo 13a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge federale del 21 marzo 1997¹² per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b. i reati secondo gli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226^{ter} del Codice penale svizzero¹³;
- c. gli atti punibili secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951¹⁴ sugli stupefacenti;
- d. i reati secondo l'articolo 37 della legge federale del 25 marzo 1977¹⁵ sugli esplosivi;
- e. i reati secondo l'articolo 33 della legge del 20 giugno 1997¹⁶ sulle armi.

³ L'UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione con lo scopo di verificare le autorizzazioni, le licenze e i certificati delle persone impiegate nell'area sterile dell'aeroporto.

Art. 106 titolo marginale e capoverso 2

III. Applicazione delle disposizioni dell'aviazione civile all'aviazione militare
1. In generale

² Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni dell'aviazione civile sono applicabili anche all'aviazione militare per ragioni inerenti alla sicurezza aerea.

Art. 107a cpv. 4, e 6

⁴ Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile e militare installano e gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per i servizi della sicurezza aerea nel settore militare. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e le misure tecniche e organizzative di protezione.

⁶ L'UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito alle denunce e le prese di posizione che gli sono pervenute in base all'articolo 100 capoversi 2 e 3, nella misura in cui il loro contenuto possa dare adito al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze e dei certificati delle persone impiegate nell'area sterile dell'aeroporto.

II

La modifica delle altre disposizioni è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹² RS 120

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 812.121

¹⁵ RS 941.41

¹⁶ RS 514.54

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 1985¹⁷ sull'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

Art. 37a cpv. 1

¹ Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all'articolo 86 capoverso 3^{bis} della Costituzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione:

- a. dal 12,5 al 25 per cento per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- b. dal 12,5 al 25 per cento per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. dal 50 al 75 per cento per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Art. 41c Disposizione transitoria della modifica del...

La chiave di ripartizione stabilita con la modifica del ... secondo l'articolo 37a capoverso 1 si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 per tutto il periodo in corso durante l'entrata in vigore della presente modifica e durante il quale la chiave di ripartizione deve essere rispettata.

2. Legge federale del 20 dicembre 1957¹⁸ sulle ferrovie

Art. 15a Commissione d'inchiesta

¹ Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 1997¹⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² La Commissione è composta da tre-cinque esperti indipendenti.

³ La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria; essa è aggregata amministrativamente al DATEC.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può raggrupparla con la Commissione di cui all'articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 1948²⁰ sulla navigazione aerea.

Art. 15b Procedura della Commissione d'inchiesta

¹ La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

² Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

- a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
- b. perquisizioni di case, registrazioni, persone e oggetti;
- c. sequestri;
- d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;
- e. autopsie;
- f. l'analisi di apparecchi di registrazione;
- g. perizie.

³ Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Nella misura in cui la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968²¹ sulla procedura amministrativa.

⁴ Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione.

⁵ La Commissione gestisce un sistema di garanzia della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

¹⁷ RS 725.116.2

¹⁸ RS 742.101

¹⁹ RS 172.010

²⁰ RS 748.0

²¹ RS 172.021

Art. 15c Spese della procedura d'inchiesta

Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l'evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può addossargli una parte delle spese d'inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo considerando la gravità della colpa.

3. Legge federale del 18 giugno 2010²² sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Art. 3 cpv. 3

³ Le imprese di trasporto che gestiscono una polizia di trasporto possono assumere dei compiti di polizia aerea su mandato dell'Ufficio federale di polizia. In tale caso l'impiego del personale è disciplinato dalle prescrizioni in materia di diritto aeronautico. La responsabilità è disciplinata dagli articoli 1-18 della legge sulla responsabilità²³.

4. Legge del 30 aprile 1997²⁴ sulle telecomunicazioni

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta la legge l'espressione «immissione in commercio» è sostituita da «messa a disposizione sul mercato».*

² *In tutta la legge l'espressione «immette in commercio» è sostituita da «mette a disposizione sul mercato».*

Art. 32b Divieto di impianti e dispositivi che provocano interferenze

¹ La fabbricazione, l'importazione, l'offerta, la messa a disposizione sul mercato, il possesso, la messa in servizio, l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e altri dispositivi destinati a disturbare o a impedire il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione sono vietati.

² È fatto salvo l'articolo 32a.

Art. 51

Abrogato

Art. 52 cpv. 1 lett. g

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

- g. fabbrica, importa, offre, immette in commercio, possiede, mette in servizio, installa o esercita impianti di telecomunicazione e altri dispositivi destinati a disturbare o impedire il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione.

²² RS 745.2

²³ RS 170.32

²⁴ RS 784.10